



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 7° SETTORE
Commercio - Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 11 / 7° SETTORE Del 25-02-2021

REG. GEN. N. 93

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2020/21 VARIE TRATTE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ALLA DITTA AST (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI) PER IL RILASCIO ABBONAMENTI DA MARZO A MAGGIO 2021. C.I.G.: Z7A30C3D9F

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

Il sottoscritto Agostino Bonomo, nella qualità di responsabile del settore 7°, nominato con determinazione sindacale n. 5 Reg. Gen. n.6 del 13.01.2021, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/20 unitamente agli atti di programmazione allegati;

- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune ad oggi non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);
- che, nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PREMESSO che in virtù dell'art. 6 della L.R. n. 1 del 02.01.1979 sono state trasferite ai Comuni le competenze relative al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole medie statali superiori di cui alla L.R. n. 24 del 26.05.73 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che l'art.9 della L.R. n.14/2002, concernente il "Trasporto gratuito degli alunni scuola dell'obbligo e medie superiori", che ha modificato gli artt.1 e 2 della L.R. n.24/1973, prevedeva l'erogazione di un contributo da parte dell'Ente secondo le condizioni di cui ai commi 5° e 6° dell'art.1 che di seguito si riportano:

- **comma 5°:** "Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.";
- **comma 6°:** "Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente."

PRESO ATTO, altresì, della Circolare n. 08, prot. n. 1024 del 24 Settembre 2010, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4° - Finanza Locale, con la quale è stato posto in evidenza che, in dipendenza dell'abrogazione del comma 4° dell'art.1 della L.R. n. 24/1973, operato a norma del comma 72° dell'art.139 della L.R. n. 4/2003, "non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgano autonomamente un diverso mezzo di"

trasporto”, fermo restando la possibilità per l’Ente di gestire direttamente il servizio o mediante affidamento a terzi a mezzo stipula di apposite convenzioni;

CONSTATATO che, anche per l’A.S. 2020/21, negli specifici orari scolastici, in varie tratte fuori dal Comune di residenza opera il servizio pubblico di autotrasporto mediante autobus gestito dall’AST (Azienda Siciliana Trasporti);

ATTESO che deve essere garantita la frequenza nei vari Istituti fuori sede degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori residenti nel territorio di Rosolini che ne hanno fatto richiesta;

VISTE le istanze per l’A.S. 2020/21 presentate dagli studenti che frequentano gli Istituti fuori dal Comune di residenza tendenti ad ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla legge regionale n. 14/02 e ss.mm.ii. per i percorsi serviti dalla Ditta AST S.p.a (Azienda Siciliana Trasporti). Via Caduti senza Croce n. 28 – 90146 Palermo, P.Iva: 00110790821, unica Ditta che effettua il servizio pubblico di linea nella zona geografica circoscritta;

PRESO ATTO dell’art. 10 e nello specifico del comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs. 50/2016 (**Nuovo Codice dei Contratti**) il quale prevede che lo stesso Codice non si applica “alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus.”, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa, qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori;

VISTI, altresì, l’art. 36 comma 2, lett. a) e l’art. 37, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recitano:

- art. 36 c. 2 lett.a) : “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- art. 37 c.1 : “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

DATO ATTO, che la natura del servizio di che trattasi permette di ricorrere alla procedura di affidamento diretto;

CONSTATATO che tale servizio è stato effettuato, con cura e diligenza, nei precedenti anni scolastici dalla Ditta AST (Azienda Siciliana Trasporti), unica Ditta che effettua il servizio pubblico di linea nella zona geografica circoscritta;

VISTO che, a tutt’oggi, la superiore Ditta non ha comunicato nessuna variazione dei prezzi rispetto a quelli applicati dell’A.S. precedente;

VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico interurbano studenti pendolari delle Scuole Medie Secondarie Superiori e della compartecipazione del 36% a carico dell'utente al costo effettivo del servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 10 del 29/09/2014 ;

ACQUISITO il C.I.G. che è **Z7A30C3D9F**;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC)

ATTESO che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Corrado Gennaro;

VERIFICATA inoltre la disponibilità nel competente capitolo di Bilancio;

CONSIDERATO che la spesa non può essere frazionata nel tempo e che il servizio, riveste carattere di urgenza ed inoltre il mancato assolvimento può recare gravi danni e certi all’Ente.

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare il comma 2 lett.a;

VISTO il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il decreto lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;

VISTA la Determinazioni del Sindaco n. n. 5 Reg. Gen. n.6 del 13.01.2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi e conferimento incarico relativo alle posizioni organizzative ex art. 9 e ss. del C.C.N.L. e relative competenze;

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63, del 08/11/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di ammettere per l’A.S. 2020/21 al beneficio del trasporto scolastico - di cui alla L. R. n. 24 del 26.05.73, sostituita dalla L. R. n. 14/02 art. 9 ed ai sensi della L.R. n. 1 del 02.01.79, art. 6 comma 1 – tutti gli studenti residenti nel Comune aventi diritto e che ne hanno fatto richiesta mediante rilascio di abbonamenti da parte della ditta

autorizzata per la tratta di che trattasi con la compartecipazione del 36% a carico dell'utente al costo effettivo del servizio come da Regolamento approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 10 del 29.09.2014;

3. Di prendere atto che gli Istituti scelti dagli alunni pendolari richiedenti non esistono nel nostro Comune e l'apposito rimborso verrà effettuato relativamente alle sedi più vicine così come prescritto dall'art. 9 della L.R. n. 14/02 ;
4. Di affidare e autorizzare il servizio di trasporto scolastico - varie tratte - da Marzo 2021 a Maggio 2021 alla ditta AST (Azienda Siciliana Trasporti) per la concessione degli abbonamenti agli studenti aventi diritto e consentirne la frequenza ai vari Istituti fuori sede, fermo restando l'obbligo della presentazione mensile a questo Ufficio dei certificati di frequenza rilasciati dai Dirigenti scolastici di appartenenza;
5. Di impegnare in conto competenza al cap. 1250, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.000 a voce: "Spese per il trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori" relativamente ai mesi di Marzo - Maggio 2021 la somma complessiva di €. 30.000,00 IVA compresa, pari ad un imponibile di € 27.272,72 e IVA al 10% par ad € 2.727,28 presuntivamente calcolata per il pagamento del periodo utile (da Marzo a Maggio 2021) relativo al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori – A.S. 2020/21;
6. Che l'impegno di spesa rientra nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020);
7. Di dare atto che la quota di compartecipazione pari al 36% del costo dell'abbonamento a carico degli utenti aventi diritto sarà introitata nell'esercizio di riferimento e nella specifica risorsa destinata a tale tipologia di entrata;
8. Di dare atto che l'esigibilità è entro il 31.12.2021
9. Di provvedere successivamente alla liquidazione mensile delle somme dovute dietro presentazione delle fatture relative agli abbonamenti rilasciati;
10. Di Dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Il Responsabile del 7° Settore

F.to BONOMO AGOSTINO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 11 / 7° SETTORE del 25-02-2021 Reg. Gen. n. 93 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 25-02-21

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to